

Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento fiscale. Tutte le risposte delle Entrate

Diffusa l'attesa [circolare](#) sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal "Decreto Agosto" e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale. La [circolare](#) fornisce risposte ai dubbi espressi dai contribuenti in sede di interpello e a quelli manifestati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La Parte I (per quanto attiene ai profili sostanziali) e la parte III (per quanto riguarda gli aspetti procedurali), del [documento di prassi](#), è dedicata ai chiarimenti in relazione al regime fiscale della **rivalutazione e del riallineamento** contenuto nell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. "Decreto Agosto") utilizzando la forma della domanda-risposta. La Parte II – articolata sempre secondo il suddetto schema domanda-risposta – contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della **rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale** di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità"), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

La [circolare](#) è stata elaborata anche alla luce dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell'ambito della [consultazione pubblica](#) che si è chiusa lo scorso 7 dicembre 2021, sia delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, commi 622, 623 e 624 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (Legge di bilancio 2022).

La [circolare](#) conclude stabilendo che gli uffici dell'Agenzia delle entrate valuteranno, caso per caso, la **non applicabilità delle sanzioni**, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Statuto dei diritti del contribuente*), qualora riscontrino **condizioni di obiettiva incertezza** in relazione a comportamenti difformi eventualmente adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del [documento di prassi](#), considerando, altresì, superate le risposte alle istanze di interpello già fornite in precedenza non coerenti con i nuovi chiarimenti resi.